



CITTÀ DI TUSA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
AREA DI VIGILANZA – POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 39 del 22/07/2019

Oggetto: Modifica ordinanza n. 34 del 09/07/2019 - Area pedonale in Via Roma.

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

CONSIDERATO che nel periodo estivo vi è un aumento notevole degli automezzi circolanti nell'abitato di Tusa;

RILEVATO che in Via Roma si svolge gran parte dell'attività ricreativa dei cittadini;

RAVVISATA la necessità di disciplinare il traffico veicolare, al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza per la mobilità pedonale e contemporaneamente consentire la fruibilità e la vivibilità degli spazi pubblici;

RITENUTO opportuno, per ragioni di sicurezza e di pubblico interesse, procedere in merito, mediante l'istituzione di un'area pedonale nella Via Roma, nel tratto compreso tra l'incrocio con la Via Matteotti e la stazione di servizio Q8;

RITENUTO, altresì, per sopraggiunte esigenze apportare modifiche alla precedente ordinanza n. 34 del 09/07/2019;

VISTI gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. 30/04/1992 n.285 Nuovo Codice della Strada;

VISTO il vigente T.U. delle Leggi di P.S.;

VISTO il vigente O. A..EE.LL. della Regione Sicilia;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267;

ORDINA

1 - L'Istituzione dell'Area Pedonale in Via Roma, con interdizione della circolazione e della sosta a tutte le categorie di veicoli a motore ed animali, nel tratto compreso tra l'incrocio con la Via Matteotti e la stazione di servizio Q8, così come di seguito specificato:

- dal 22 Luglio al 31 Agosto 2019, nel tratto compreso tra l'incrocio con la Via Matteotti e la Via Antoci, dalle ore 19,00 alle ore 02,00;

- dal 22 Luglio al 31 Agosto 2019, nel tratto compreso tra la stazione di servizio Q8 e l'incrocio con la Via Antoci, dalle ore 20,00 alle ore 02,00.

2 - In deroga alla presente ordinanza è consentito il transito ai mezzi di soccorso e di polizia, nonché ai mezzi autorizzati muniti di pass;

E' consentita altresì la sosta, nel tratto compreso tra la stazione di servizio Q8 e la Via Romano, esclusivamente ai residenti autorizzati muniti di pass già in sosta prima dell'inizio del presente divieto.

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal D. Lsg. N. 285 del 30.04.1992.

Gli Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

- Gli aventi diritto dovranno tenere esposto, sulla parte anteriore dei veicoli in modo ben visibile, apposito pass, che sarà rilasciato dal Comando della Polizia Municipale dietro richiesta da effettuarsi su apposito modulo disponibile in Ufficio;

- Dopo l'inizio del divieto è fatto obbligo a chiunque di non accedere;

- Avverso la presente ordinanza è consentito, a chi ne abbia interesse, di presentare ricorso:

- . entro 30 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ;
- . entro 30 giorni al TAR Sicilia ;

DISPONE

- Che l'Ufficio Tecnico Comunale provveda a far apporre la segnaletica necessaria;
- Che la presente Ordinanza venga pubblicata e trasmessa a :

ALBO PRETORIO, CARABINIERI, CORPO FORESTALE.

Dalla Residenza Municipale, 22/07/2019

Il Responsabile dell'Area di Vigilanza
(Isp. Capo Paolo R. Prinzi)

